



Tribunale di Bari
Sezione Fallimentare

R.G. 17982/2019

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone	Presidente est.
dott. Nicola Magaletti	Giudice
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.05.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo, iscritto al n. R.G. 17982/2019, vertente

tra

OPPONENTE

e

OPPOSTA

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 23.12.2019, riassumendo, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la causa contro la curatela del fallimento relativa alla domanda di ammissione al passivo del fallimento *de quo*, chiamava in giudizio l'anzidetta curatela, invocando la dichiarazione di illegittimità del decreto emesso da questo Tribunale il 07.04.2014, nella

parte in cui rigettava la domanda di ammissione al passivo del fallimento in questione. L'opponente richiedeva, di conseguenza, che venisse ammessa al passivo del fallimento *de quo* per il credito di € 130.779,26 in via privilegiata, di cui € 64.946,98 con privilegio n. 18 *ex artt.* 2749 e 2752 c.c. e n. 18 art. 2778 c.c., € 65.826,40 con privilegio *ex art.* 2749 e 2752 c.c. e n. 19 art. 2778 c.c., oltre ad € 5,88 per spese di notifica in via chirografaria. In subordine, richiedeva che venisse ammessa al passivo del predetto fallimento per la minor somma e secondo le cause legittime di prelazione di giustizia, con vittoria di spese ed onorari.

Giova ricordare che, con ricorso del 15.05.2012, la Società

richiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento

per il credito *de quo*, risultante dall'estratto dei ruoli allegato alla domanda.

Con provvedimento del 21.09.2012, il G.D. dichiarava esecutivo lo stato passivo delle domande tardive ed all'odierna opponente veniva comunicato dal curatore del fallimento (con comunicazione del 24.09.2012) di non essere stata ammessa, non risultando notificata la cartella di cui all'insinuazione (ossia la cartella n. 01420120017916631000).

Con ricorso *ex art.* 98 L.F., la società proponeva opposizione allo stato passivo, ritenendo ingiusta l'esclusione del credito, producendo copia dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica della cartella in data 23.05.2012 (indirizzata al Curatore del Fallimento e ritirata dalla segretaria qualificatasi come addetta all'Ufficio) e concludendo per l'ammissione al passivo del fallimento per l'importo di € 130.779,26 con le causali di privilegio indicate nel ricorso *ex art.* 101 L.F. ed, in subordine, per l'ammissione della minor somma e secondo le cause legittime di prelazione di giustizia, con vittoria di spese ed onorari.

Con decreto del 07.04.2014, questo Tribunale, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione, ritenendo che l'opponente non avesse depositato – unitamente al ricorso *ex artt.* 98 e 99 L.F. – la documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione a ruolo dei crediti indicati nel ricorso *ex art.* 101 L.F.,

ossia il ruolo o estratti del ruolo recanti apposite asseverazioni di conformità sottoscritte

Avverso il suddetto decreto, _____ proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 23.05.2014 e depositato il 05.06.2014, eccependo: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto *ex art.* 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2712 e 2719 c.c.; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere il Tribunale sollevato d'ufficio la questione anzidetta senza averla sottoposta al contraddittorio delle parti; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto *ex art.* 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 5 d.l. n. 669/1996 ed artt. 2718 e 2719 c.c.; 4) violazione *ex art.* 360, n. 3, c.p.c. per errata valutazione delle prove; 5) violazione *ex art.* 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la prova della notifica della cartella esattoriale. La ricorrente chiedeva di cassare il decreto emesso da questo Tribunale il 07.04.2014 con rinvio per un nuovo esame nel merito. Qualora la Suprema Corte avesse ritenuto di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiedeva di cassare il decreto *de quo*, accogliendo le richieste della ricorrente e, per l'effetto, ammettere _____ allo stato passivo del fallimento per il credito di € 130.779,26 in via privilegiata, di cui € 64.946,98 con privilegio n. 18 *ex artt.* 2749 e 2752 c.c. e n. 18 art. 2778 c.c., € 65.826,40 con privilegio *ex art.* 2749 e 2752 c.c. e n. 19 art. 2778 c.c., oltre ad € 5,88 per spese di notifica in via chirografaria. In subordine, chiedeva che la ricorrente venisse ammessa al passivo del predetto fallimento per la minor somma secondo le cause legittime di prelazione ritenute di giustizia; con vittoria di spese ed onorari.

Con ordinanza n. 24428/2019, depositata il 30.09.2019, la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, accoglieva il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo, quarto e quinto, e cassava il decreto impugnato, rinviando, anche sulle spese, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 10.05.2021, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della curatela del fallimento non
costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata.

Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Va osservato in diritto che l'art. 87, comma 2, D.P.R. 602/1973 – come modificato dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 46/1999 e dall'art 3, comma 1, D.L. 138/2002 (convertito nella L. 178/2002) dispone che *“Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura”*.

Con ordinanza n. 20784/2017, peraltro, la Cassazione ha affermato che, ai fini dell'ammissione al passivo, sia sufficiente l'estratto di ruolo, anche in assenza di preventiva notifica della cartella. L'estratto di ruolo, in effetti, è *“la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale”* (Cass. civ., sent. n. 11794/2016).

L'art. 93 L.F. richiede, ai fini dell'ammissione al passivo, non già un titolo esecutivo (quale il ruolo notificato), bensì la semplice allegazione dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e l'estratto di ruolo risulta, pertanto, essere sufficiente a tal fine, in quanto è idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito (Cass., sent. n. 5244/2017), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale.

Riguardo i crediti di natura tributaria, come quelli in questione, inoltre, l'art. 87, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, prevede espressamente che sia sufficiente il ruolo ai fini dell'ammissione al passivo (Cass., sent. n. 12117/2016 e n. 655/2016).

ha allegato, alla domanda

di ammissione al passivo, gli estratti dei ruoli, che, come affermato espressamente anche dalla Cass., sez. I, nell'ordinanza 24428/2019 (ossia nella fase rescindente dell'odierno giudizio), qualora consistano in *“copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al*

concessionario della riscossione, non richiedono alcuna asseverazione ed hanno piena efficacia probatoria ove in curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all'originale" (nello stesso senso, anche, Cass. civ., sez. I, 31190/2017; Cass. civ., sez. V, 16603/2018).

Come sostenuto dalla Cassazione nella predetta ordinanza, nel caso di specie, trova piena applicazione, essendo una disposizione sostanziale attinente all'efficacia dei mezzi di prova, l'art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005, come modificato dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 235/2010, secondo cui *"le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta"*, restando comunque *"fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"*.

Non avendo, dunque, nel caso in esame, il curatore sollevato contestazioni in ordine alla conformità all'originale, deve ritenersi che, essendo gli estratti ruolo prodotti dall'

copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione ed aventi, perciò, il medesimo valore del ruolo (Cass. 31190/2017), non sia possibile disconoscerne l'efficacia probatoria (Cass. civ., sez. I, ord. 24428/2019).

Peraltro, ha prodotto, all'interno del fascicolo di opposizione allo stato passivo, all. 2), l'asseverazione di conformità, la quale, pur se in copia, non è stata disconosciuta dal curatore secondo i termini ed i modi fissati dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, ord. 24428/2019; Cass. 15790/2016)

Dunque, essendo stati allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore, l'opposizione deve trovare accoglimento e va ammesso al passivo del fallimento il credito di € 130.779,26 in via privilegiata, di cui € 64.946,98 con privilegio n. 18 ex artt. 2749 e 2752 c.c. e n. 18 art. 2778 c.c., € 65.826,40 con privilegio ex art. 2749 e 2752 c.c. e n. 19 art. 2778 c.c., oltre ad € 5,88 per spese di notifica in via chirografaria.

Le spese del presente giudizio di rinvio e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri del D.M. 55/2014, applicati secondo i medi per il giudizio di legittimità e secondo i minimi per il giudizio di rinvio, di maggiore semplicità

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da
nei confronti della Curatela del Fallimento con
citazione del 23.12.2019, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette allo stato passivo del fallimento
per il credito di € 130.779,26 in via
privilegiata, di cui € 64.946,98 con privilegio n. 18 *ex* artt. 2749 e 2752 c.c. e n. 18 art. 2778
c.c., € 65.826,40 con privilegio *ex* art. 2749 e 2752 c.c. e n. 19 art. 2778 c.c., oltre ad € 5,88 per
spese di notifica in via chirografaria;
- 2) condanna la curatela del fallimento al pagamento delle spese di lite in
favore liquidate, relativamente all'odierno
giudizio, in € 6.041,50, di cui € 406,50 per esborsi, ed, in relazione al giudizio di legittimità, in
€ 7.290,00, oltre spese prenotate a debito, nonché, per entrambe, 15% per spese generali, cpa
ed iva come per legge

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 7.6.2021.

Il Presidente est.

Raffaella Simone